

Esposizione del fatto

- **Maternità**
- **Licenziamento**
- **Discriminazione**

La sig.ra L. M. fu assunta dalla ditta Lanificio Paultex SrL in data 20.11.2000 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaia di 3° livello e mansioni di orditrice, C.C.N.L. Industria Tessile.

In data 11.09.2005, la sig.ra L.M. contraeva matrimonio.

In data 21.10.2005, la lavoratrice comunicava al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza e la domanda di astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione presentata alla D.P.L. di Pistoia, che la disponeva con successivo provvedimento.

In pari data, la dipendente riceveva tuttavia racc. A/R con cui le veniva intimato il licenziamento senza preavviso, senza aver mai precedentemente ricevuto alcuna contestazione sul suo operato. Con successiva racc. A/R 27.10.2005 veniva reintegrata nel posto di lavoro.

Al termine del congedo di maternità e del congedo parentale, la sig.ra L. M. con racc. A/R 01.03.2007 comunicava al datore di lavoro l'intenzione di rientrare in azienda e di riprendere la propria attività lavorativa.

L'azienda costringeva la lavoratrice a "ferie forzate" sino al 04.06.2007.

Con racc. A/R 30.05.2007, il "Lanificio Paultex SrL" comunicava alla dipendente che poteva riprendere l'attività lavorativa, ma che, a causa di imprecise esigenze tecnico – organizzative, avrebbe subito un mutamento delle mansioni originariamente svolte e, quindi, sarebbe stata addetta ai telai, lavoro usualmente svolto dai soli dipendenti uomini dell'azienda, richiedendo una particolare forza fisica ed un orario di lavoro difficilmente conciliabile con le esigenze di vita di una lavoratrice madre, in quanto articolato anche su turni notturni.

Benché la sig.ra M., con racc. A/R 05.06.2007, avesse fatto presente il proprio diritto a rientrare nella stessa unità produttiva e con le stesse mansioni svolte antecedentemente alla gravidanza, la ditta rimaneva completamente indifferente alle richieste della lavoratrice.

Con racc. A/R 20.06.2007 il "Lanificio Paultex SrL" contestava alla sig.ra M. l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro a partire dall' 11.06.2007.

In realtà la dipendente aveva comunicato tempestivamente la propria assenza per malattia inviando tramite raccomandata a.r. la certificazione medica; la corrispondenza era, però, stata rifiutata dall'azienda.

In data 11.09.2007 la lavoratrice rientrava al lavoro e le veniva preannunciato dal collega Alessio F. che il giorno seguente sarebbe stata applicata ai telai con conseguente cambio di mansione e di orario; le rilevava, inoltre, "l'inutilità della sua permanenza in azienda".

A causa del forte stress psicofisico subito, la sig.ra M. era colta da malore e costretta ad allontanarsi dal posto di lavoro per recarsi dal proprio medico curante, dandone notizia all'azienda ed offrendo la propria prestazione lavorativa nelle mansioni e negli orari cui era addetta prima della gravidanza, con racc. A/R 11.09.2007.

Con racc. A/R pervenuta in data 24.09.2007 il Lanificio Paultex SrL comunicava alla Ser.Ter. CGIL e alla Consigliera di Parità di Pistoia (ma non alla lavoratrice!) il licenziamento disciplinare nei confronti della sig.ra M. per essersi allontanata dal posto di lavoro il giorno 11.09.2007 senza averne dato comunicazione all'azienda.

Il licenziamento veniva impugnato con raccomandata A/R 26.09.2007

Non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa il rapporto di lavoro, in data 24.09.2007 la sig.ra M. si presentava in ditta, ma veniva immediatamente allontanata dal sig. Paolo G. perché "licenziata". Lo stesso G., in presenza di altri dipendenti, affermava anche "di non volerla più nella sua azienda" e "di chiamare i carabinieri se non se ne fosse andata subito".

In data 25.09.2007, l'azienda inviava, però, una ulteriore contestazione disciplinare alla sig.ra M., asserendone l'allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro in data 24.09.2007.

In seguito alla contestazione effettuata dalla lavoratrice e dall'Ufficio Sindacale e Vertenze CGIL di Pistoia, secondo cui la sig.ra M. era stata allontanata dal lavoro per volontà datoriale, il "Lanificio Paultex SrL" ritirava il provvedimento.

Oltre a ciò il "Lanificio Paultex SrL" cessava di corrispondere ingiustificatamente alla lavoratrice le retribuzioni maturate dal mese di maggio 2007 sino al mese di ottobre 2007; addirittura, al marito della lavoratrice, recatosi su delega della moglie e su preciso invito datoriale a ritirare le buste paga e le retribuzioni, fu negata la consegna di quanto dovuto e gli venne detto che i documenti ed i compensi sarebbero stati consegnati solo ove la sig.ra M. avesse abbandonato il contenzioso in corso. L'azienda provvedeva ad adempiere alla sua obbligazione unicamente nel corso dell'esperimento tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Prato, avvenuto in data 22.10.2007, pagando le n. 5 retribuzioni mensili arretrate.

In seguito all'esperimento dell'ulteriore tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione al licenziamento del 24.09.2007, in data 12.12.2007 la ditta invalidava il licenziamento ed invitava la lavoratrice a rientrare in azienda.

In conseguenza delle illegittime condotte aziendali, la sig.ra M. riportava una grave sindrome depressiva.

In data 24.01.2008 la sig.ra M. - tramite la Consigliera di Parità - ricorreva alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Pistoia ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione che, esperimento il 12.06.2008, dava esito negativo per assenza di parte convenuta.

La Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia e la lavoratrice agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pistoia, per l'accertamento della condotta di discriminazione di genere posta in essere dal datore di lavoro nei confronti della sig.ra L. M. in relazione allo stato di gravidanza e conseguentemente allo stesso, chiedendone la condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale, alla cessazione del comportamento illegittimo perché in violazione della normativa sulla parità di genere ed alla rimozione degli effetti.

L'azienda proponeva appello avverso detta sentenza, contestandone le argomentazioni in fatto ed in diritto.

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 12.11.2010 rigettava l'appello ritenendolo infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado.